



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ DEI PROFESSORI E RICERCATORI E DEI COMPENSI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO CHE CONTRIBUISCE ALL'ACQUISIZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI O PRIVATI

(emanato con Decreto Rettorale n. 490/2019 del 3 ottobre 2019)

in vigore dal 5 ottobre 2019

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 240/2010, dell'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005 n. 230 e dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, disciplina:
 - a) la costituzione e le modalità di utilizzo del fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori, di seguito denominato "fondo";
 - b) l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore e al personale tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti pubblici o privati.
2. I beneficiari degli incentivi e dei compensi oggetto del presente regolamento sono i professori e i ricercatori in regime di tempo pieno e il personale tecnico amministrativo dell'Università, con esclusione dei titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale il cui impegno orario lavorativo non sia superiore al 50% dell'orario settimanale previsto dal CCNL.
3. L'attribuzione di compensi aggiuntivi in favore del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi trova la propria disciplina nella regolamentazione dell'Università in materia di attività per conto terzi e ripartizione dei relativi proventi.

Art. 2

Costituzione del fondo

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) è costituito con le seguenti risorse:
 - a) risorse provenienti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali al personale docente e ricercatore ai sensi dell'art.6, comma 14, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010;
 - b) somme assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli atenei effettuata dall'ANVUR ai sensi dell'art.9, comma 1, secondo periodo della Legge n. 240/2010;
 - c) compensi provenienti dai recuperi dei compensi per incarichi esterni svolti dal personale docente e ricercatore senza della preventiva autorizzazione dell'Università ai sensi dell'art.53, comma 7, del D.Lgs. n.165/2001;
 - d) risorse eventualmente assegnate dal Consiglio di amministrazione dell'Università a valere sul bilancio dell'ente;
 - e) somme provenienti da specifiche disposizioni di legge o di provvedimenti ministeriali.
2. Il fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici o privati nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico qualora non vi siano previsioni o statutive di compensi al personale da parte del soggetto che attribuisce il finanziamento o nelle regolamentazioni sulla base delle quali i finanziamenti sono assegnati.
3. Il fondo è costituito annualmente.



Art. 3

Modalità di utilizzo del fondo

1. Le risorse costituenti il fondo sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a titolo di quota premiale in favore dei professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico. La retribuzione aggiuntiva può essere corrisposta a condizione che non siano già state attribuite altre indennità e compensi relativi a tali incarichi. I compensi di cui al presente comma devono essere congrui con il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo a cui fanno riferimento.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono essere preventivamente conferiti con decreto del Rettore. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le indennità di funzione e di carica.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere ad oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative già disciplinati con apposito Regolamento di Ateneo.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili nonché i criteri e i parametri di attribuzione sono definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
5. Le risorse indicate nel precedente articolo 2 comma 2 sono destinate ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo che hanno contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti esterni, pubblici o privati.
6. I compensi aggiuntivi riconosciuti ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo ai sensi del presente Regolamento non possono superare il 50% della rispettiva retribuzione annua lorda.
7. Non possono essere affidati con le modalità previste dal presente Regolamento, incarichi di natura professionale.

Art. 4

Modalità di erogazione dei compensi

1. I compensi aggiuntivi di cui al precedente articolo 3 comma 1 sono erogati con decreto del Rettore, a seguito dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 3 e della conseguente determinazione del risultato finale, previa verifica dell'effettiva copertura finanziaria.
2. I compensi aggiuntivi di cui al precedente articolo 3 comma 5 sono erogati ai professori e ai ricercatori con decreto del Rettore, a seguito di proposta da parte dei Direttori di Dipartimento contenente la verifica della regolare esecuzione delle attività e il piano di ripartizione delle quote in base al contributo fornito per il raggiungimento dei risultati dell'attività; gli stessi compensi aggiuntivi sono erogati al personale tecnico amministrativo con atto del Direttore Generale, su proposta dei Responsabili delle strutture di Ateneo o dei Responsabili del progetto cui è collegato il finanziamento ricevuto.
In presenza di risorse da distribuire, nella ripartizione a favore del personale che ha partecipato alle attività, si dovrà tener conto:
 - a. delle conoscenze e competenze scientifico-professionali dei partecipanti, nonché della qualità dell'attività svolta;
 - b. dell'impegno orario dedicato allo svolgimento dell'attività;
 - c. della responsabilità derivante dall'eventuale sottoscrizione della relazione finale o dei risultati delle attività svolte.

Art. 5

Liquidazione dei compensi

1. Le premialità ed i compensi di cui all'art. 3 sono assegnati nei limiti della consistenza del fondo.
2. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa in vigore per i redditi da lavoro dipendente.



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Settore del Personale
Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente
Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305476/401/402/404/418/446/481 Fax +39 0722 305477
amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it – www.uniurb.it

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché i principi generali in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e delle università.

Articolo 7

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento emanato con Decreto Rettorale è pubblicato nel sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto Decreto all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.